

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4310 del 09/08/2017
Oggetto	DPR 13 marzo 2013 n. 59 - COOP AUTOTRASPORTI CENTESI GTB con sede legale ed impianto in comune di Cento (FE) loc. Buonacompra. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di autotrasporto merci conto terzi.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4450 del 09/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove AGOSTO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 7034/2017/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. **COOP. AUTOTRASPORTI CENTESI GTB** con sede legale ed impianto in comune di Cento (FE) loc. Buonacompra. Istanza presentata al SUAP del Comune di Cento in data 21.09.2016, perfezionata in data 13.02.2017. Autorizzazione Unica Ambientale per esercizio dell'attività di autotrasporto merci conto terzi.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Cento in data 21/09/2016 (prot. SUAP 46582), integrata in data 3/11/2016 (prot. SUAP 54133), in data 15/11/2016 (prot. SUAP 56594), perfezionata in data 13/02/2017, data di avvio del procedimento, prot. SUAP n. 7401 (trasmessa dal SUAP ad Arpae – SAC in data 20/02/2017, assunta al PGFE/2017/1766), dalla COOP. AUTOTRASPORTI CENTESI GTB, nella persona di Marco Verzolini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto in comune di Cento (FE) – loc. Buonacompra, via Bondenese n. 83, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la richiesta di integrazioni da parte del SUAP del Comune di Cento in data 20/03/2017, con la quale sono state trasmesse:
 - la richiesta di ARPAE sulla matrice scarichi idrici (PGFE/2017/2673 del 10/03/2017) e sulla matrice rumore (PGFE/2017/2431 del 3/03/2017),
 - la richiesta di integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prot. 4119 del 8/03/2017;

- Viste le integrazioni pervenute dalla ditta al SUAP in data 18/04/2017 prot. SUAP 19985, e trasmesse da questo ad Arpae assunte al PGFE/2017/4545 del 20/04/2017;
- Visto che nel suddetto invio il SUAP ha trasmesso anche la nota di HERA spa prot. 31520 del 23/03/2017 di inesistenza di pubblica fognatura nella zona, ed il parere del Comune del Comune di Cento – Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio - relativo all'impatto acustico, che rimanda integralmente alle valutazioni e al parere espresso da Arpae;
- Visto il parere di Arpae S.T. PGFE/2017/5198 del 6/05/2017 relativo alla matrice rumore;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – S.T. PGFE/2017/5461 del 12/05/2017, a seguito delle integrazioni prodotte dalla ditta, di richiesta di ulteriori integrazioni;
- Vista la nota del Consorzio di Bonifica prot. 8563 del 25/05/2017, che alla luce delle integrazioni prodotte dalla ditta, richiede ulteriore documentazione integrativa;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Cento in data 5/06/2017, prot. 29027, di preavviso di diniego ai sensi della L. 241/90 e smi, art. 10/bis;
- Vista la documentazione presentata dalla ditta al SUAP in data 12/06/2017 Prot. SUAP 30407 del 13/06/2017, a seguito del preavviso di diniego, e trasmessa dal SUAP ad Arpae in data 15/06/2017 assunta al PGFE/2017/6989;
- Dato atto che i termini del procedimento, interrotti alla data di ricevimento del preavviso di diniego, decorrono nuovamente dalla data del 12/06/2017, data di presentazione al SUAP da parte della ditta della documentazione;
- Visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prot. 10238 del 28/06/2017;
- Visto il riscontro da parte di Arpae – S.T. PGFE/2017/7766 del 4/07/2017, alle memorie difensive prodotte dalla ditta;
- Viste le ulteriori integrazioni volontarie tramesse dalla ditte al SUAP in data 24/07/2017, assunte in Arpae il 28/07/2017 con PGFE/2017/8706, nelle quali la ditta dichiara che gli scarichi derivanti dalla zona bagni della piazzina uffici e magazzino, sono trattati con impianto di fitodepurazione che non

origina scarichi, e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/06 e smi;

- Considerato che la suddetta istanza comprende:

- il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali derivanti dal lavaggio automezzi, e autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali, provenienti dalla stazione di carburante;
- il nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento alla **COOP. AUTOTRASPORTI CENTESI GTB**, nella persona del Legale Rappresentante protempore, con sede legale ed impianto in comune di Cento (FE) – loc. Buonacompra, via Bondenese n. 83, CF 00298520388, per l'esercizio dell'attività di autotrasporto merce conto terzi.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia, in acque superficiali, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI LAVAGGIO MEZZI, NEL CORPO IDRICO RICETTORE CONSORZIALE DENOMINATO "SCOLO BASTARDO", E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DERIVANTI DAL DISTRIBUTORE PRIVATO DI CARBURANTI, NEL CORPO IDRICO RICETTORE CONSORZIALE DENOMINATO "SCOLO BASTARDO"

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Gli scarichi autorizzati sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** con le lettere:

- **S1** – scarico acque di prima pioggia derivanti dal distributore privato di carburanti;
- **S2** – scarico acque industriali derivanti da attività di lavaggio dei mezzi;

2. I sistemi di depurazione delle acque devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria di cui al punto 1;

3. Per lo scarico S1, ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici* nel pozzetto indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1;
4. Per lo scarico S2 devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1;
5. In merito agli scarichi finali devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, garantendo di conseguenza un miglior deflusso della acque stesse;
6. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione on acqua prelevata allo scopo;
7. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
8. Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
9. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
10. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
11. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta

- efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
12. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
13. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
14. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) RUMORE

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. l'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività (limiti di velocità, diluizione dei passaggi nel tempo);
4. nel caso di utilizzo della ditta nel periodo notturno (22,00-06,00), si dovrà provvedere una nuova valutazione di impatto acustico con le valutazioni della rumorosità nel periodo notturno.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Servizio Ambiente del Comune e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.